



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Economico Statale “Paolo Savi”

Viale R. Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155

CODICE FISCALE 80013530565 - CODICE UNIVOCO UF9EHM

✉ vttd07000n@istruzione.it - vttd07000n@pec.istruzione.it

Regolamento del Collegio docenti

Principi generali

I - Il Collegio dei docenti dell'Istituto “Paolo Savi” pone come fondamento della propria vita interna i principi di democrazia, trasparenza, collaborazione e reciproco rispetto.

II - Il Collegio dei docenti ispira la propria azione alla valorizzazione delle risorse didattiche e all'innovazione, finalizzate alla crescita umana, culturale, sociale e civile degli studenti.

III – Il Collegio Docenti rispetta la libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita ad ogni docente.

Regolamento

Art. 1 - Il Collegio dei docenti, istituito a norma di: art. 4 DPR 416/74 e succ. mod; art. 23 OM 5/10/76 e succ. mod; Dlgs 297/94 e succ. mod; è composto da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Art. 2 - Il Collegio si riunisce su convocazione del D.S., comunicata mediante affissione di circolare in aula docenti con almeno cinque giorni di anticipo, salvo i casi di convocazione urgente.

Il D.S. convoca il Collegio ogni qualvolta ne ritenga l'opportunità, ovvero quando gliene faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta ogni quadrimestre o trimestre.

Art. 3 - La circolare di convocazione deve comprendere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. Nella formulazione dell'o.d.g. il D.S. terrà conto del tempo necessario per la trattazione delle materie, al fine di evitare che l'approfondimento della discussione sui singoli temi sia pregiudicata per difetto di tempo.

Sulle materie che non siano state indicate, il Collegio non può deliberare, se non con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 4 - Le riunioni del Collegio sono presiedute dal D.S.

Le funzioni di segretario verbalizzatore sono svolte da uno dei docenti collaboratori del D.S. In caso di assenza o impedimento, uno dei collaboratori sostituisce il D.S., per delega di questi, a norma dell'art. 4, lett. G DPR 416/74.

Art. 5 - All'inizio di ciascuna riunione il presidente del Collegio verifica che sia presente almeno la metà più uno del totale dei suoi componenti. Nel caso di insufficienza del numero dei presenti, la riunione deve essere riconvocata. Per la validità delle deliberazioni dell'organo

collegiale è necessaria "almeno la metà più uno dei componenti in carica" (art. 28 DPR 416/74, comma 2).

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

Art. 6 - Il segretario redige il verbale della riunione. Ogni componente del Collegio ha diritto di fare inserire a verbale proprie sintetiche osservazioni, rilievi o dichiarazioni sul tema discusso o sulle procedure seguite. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e presentate al segretario non oltre il mattino precedente la riunione in cui il verbale deve essere approvato e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

I verbali del Collegio sono tenuti dal D.S. a disposizione di tutti i docenti.

Qualora sia possibile dare lettura del verbale al termine della riunione stessa, il verbale viene approvato prima della chiusura; comunque esso viene posto a disposizione dei docenti entro il 20° giorno dalla riunione in oggetto, e approvato all'inizio della riunione successiva, senza che sia necessario darne lettura, a meno che un membro del Collegio ne chieda lettura anche parziale. In caso di contestazione sul contenuto verbale, la questione è decisa dal Collegio, a maggioranza semplice dei presenti.

La redazione del verbale avrà carattere sintetico; saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e delle delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale.

Art. 7 - All' inizio di ciascuna riunione il Collegio può deliberare inversioni nell' ordine di trattazione delle materie poste all'ordine del giorno. Con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti presenti, il Collegio può porre all'ordine del giorno materie non indicate nella convocazione della riunione o indicate genericamente come "varie ed eventuali". Quanto alla delibera sui punti non indicati nell'ordine del giorno, si rimanda all'art. 3.

Art. 8 - La discussione si attiene rigorosamente alle seguenti norme:

- a) sugli argomenti compresi nell' o.d.g. i docenti segnalano la propria volontà di parlare, secondo la prassi o le istruzioni del presidente;
- b) il presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle richieste;
- c) nessun docente può, di norma, fare più di un intervento per ogni punto all' o.d.g., oltre al diritto di replica e alla eventuale dichiarazione di voto;
- d) quando una proposta è messa ai voti, di norma, non è più consentito alcun intervento a meno che il collegio stesso, prima della chiusura della seduta, metta a votazione la possibilità di ritornare sull'argomento.

In questo caso per riaprire la discussione è richiesta la maggioranza dei voti validi e la possibilità di un solo intervento di riapertura della discussione.

Art. 9 - Il Collegio adotta tutte le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente (DPR 416/74, art. 28, penultimo comma).

Le astensioni non influiscono sul calcolo della maggioranza, in quanto l' astensione è indicativa di un voto né favorevole né contrario ma espressione di una posizione intermedia. Nel verbale, salvo che il Collegio disponga altrimenti, si dà conto del numero dei voti favorevoli e del numero dei presenti a ciascuna votazione.

Gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.

L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale.

Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto.

Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione. Ogni componente del Collegio ha comunque diritto a che, dietro sua richiesta, venga verbalizzato il suo voto in un senso o nell'altro.

Il voto è generalmente palese, ma su richiesta di uno o più componenti del Collegio può anche non esserlo in quanto "personale, libero e segreto", come stabilisce l'art. 20 del DPR 416/74, ultimo comma.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

In alcuni casi può essere necessaria anche la votazione per appello nominale, per esempio quando il risultato di una votazione sia contestato, in ordine al puro computo dei voti e dei votanti.

Art. 10 - Qualora il testo della delibera sia articolato in punti, capitoli o articoli, e dal dibattito emergano posizioni differenziate in proposito, il presidente pone in votazione separatamente i singoli punti, capitoli o articoli della proposta. Quando di una proposta di delibera, o su singoli suoi punti, capitoli o articoli, vengano presentati diversi emendamenti, si procede al voto degli emendamenti iniziando da quello di contenuto più lontano da quello della proposta base. Ogni decisione circa il governo delle votazioni è assunta dal presidente del Collegio.

Art. 11 - Qualora sullo stesso tema vengano presentate più proposte di delibera tra loro contraddittorie, il presidente le pone in votazione in alternativa tra loro; in tal caso il voto di un componente del Collegio, favorevole a una di esse, preclude la possibilità di voto dello stesso componente favorevole a un'altra.

Qualora le proposte contrapposte siano più di due e nessuna raggiunga il voto favorevole necessario per la validità della deliberazione, il presidente pone nuovamente in votazione, in alternativa tra loro, le sole due proposte che hanno conseguito il maggior numero di voti nel primo scrutinio.

Art. 12 - Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Patrizia Gaddi)